

Servizio Affari Giuridici del Territorio
II Responsabile

Bologna, 14 marzo 2006

prot. n. AMP/TUG/06/4643

Al Comune di Bologna
c.a. Dott.ssa Nadia Cattoli
Area Urbanistica, ambiente e mobilità
Settore Programmi urbanistici-edilizi

Oggetto: Risposta a quesito sull'art. 30, comma 1, lettera e) della L.R. n. 31 del 2002.

Con la disposizione in oggetto la Regione ha inteso incentivare l'esecuzione delle opere pubbliche e delle opere che soddisfano interessi generali della collettività, riconoscendo l'esenzione dal contributo di costruzione, oltre che a favore degli enti pubblici istituzionalmente competenti, anche a beneficio delle ONLUS le quali, per legge, svolgono attività di utilità e solidarietà sociale, non agiscono esclusivamente a scopo lucrativo e hanno precisi obblighi nell'utilizzo degli utili e avanzi di gestione.

La disposizione regionale, comprendendo le ONLUS tra i soggetti che usufruiscono del regime di gratuità del titolo edilizio, ha inteso quindi riconoscere un collegamento tra le finalità di solidarietà sociale perseguite dagli enti no profit e le finalità proprie degli enti pubblici.

Già la normativa statale (D. Lgs. n. 460 del 1997) ha dettato una disciplina di favore introducendo benefici fiscali in tema di imposta a favore degli enti no profit, agevolazioni tributarie in materia di imposta di bollo, tasse sulle concessioni governative, ecc. e prevedendo che (art. 21) anche gli enti locali possano deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi locali di loro pertinenza.

L'art. 30, comma 1, lettera e), della L.R. 31 del 2002 costituisce quindi l'espressione della volontà della Regione di prevedere una ulteriore e specifica forma per promuovere l'attività di tali enti che si aggiunge al generale regime di sostegno contemplato dalla normativa statale.

Cordiali saluti.

Dott. Giovanni Santangelo

rv